



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 24248/A

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

Al Presidente della VI Commissione  
Consiliare Permanente

Al Presidente della II, VIII Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza,  
Studi Legali e Legislativi

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di legge “Disciplina per l’orientamento al consumo dei prodotti di qualità e per l’educazione alimentare nelle scuole.”. Reg. Gen. 574**

Ad iniziativa del consigliere Carmine Mocerino

Depositata in data 23 dicembre 2014

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l’articolo 98 del Regolamento interno

**ASSEGNA**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame;  
II e VIII Commissione Consiliare Permanente per parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

29 DIC. 2014

**IL PRESIDENTE**



23/12/14  
Emanuele  
TT

Consiglio Regionale della Campania  
VIII Commissione Permanente consiliare  
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Prot.n. 400

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0024248/A  
Del 23/12/2014 09 21 40  
Da CR A SERASS

Al Presidente del Consiglio regionale  
On. Pietro Foglia

Al Capo Dipartimento Segreteria Legislativa  
Dott. Carlo D'Orta

SEDE

**OGGETTO:** Trasmissione Proposta di Legge.

Si trasmette in allegato, per quanto di competenza, la Proposta di legge ad iniziativa del sottoscritto "Disciplina per l'orientamento al consumo dei prodotti di qualità e per l'educazione alimentare nelle scuole" e relative relazioni.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Napoli, 22 DIC 2014

Il Presidente  
Carmine Mocerino



22/12/14 All.n.11  
M. Mocerino  
MRC/am  
lucio




*Consiglio Regionale della Campania*  
*VIII Commissione Consiliare Permanente*  
*(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)*

## **IX LEGISLATURA**

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**AD INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE CARMINE  
MOCERINO**

**“DISCIPLINA PER L’ORIENTAMENTO AL CONSUMO  
DEI PRODOTTI DI QUALITA’ E PER L’EDUCAZIONE  
ALIMENTARE NELLE SCUOLE”**



*[Handwritten signature]*



## Consiglio Regionale della Campania

VIII Commissione Consiliare Permanente

(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

### Relazione descrittiva

La Regione Campania, luogo d'origine della Dieta Mediterranea riconosciuta come modello virtuoso di salute e Patrimonio dell'Umanità da parte dell'Unesco dal 2010, ha il compito di promuovere e valorizzare la vera "cultura alimentare" attraverso un approccio sistematico attento non soltanto ai prodotti e ai soggetti interessati, ma anche e soprattutto alle relazioni che li legano tra di loro. Attraverso questo approccio, la regione si prefigge di sensibilizzare le giovani generazioni ad un'idea di qualità più complessiva che coinvolga oltre il benessere del singolo anche quello della società in cui vive e dell'ambiente in cui ottiene le risorse. L'alimentazione è centrale nella promozione dello sviluppo sostenibile e centrale è il ruolo del territorio e dell'agricoltura come fonte primaria di cibo. Il cibo è strumento fondamentale d'identità culturale. La Regione Campania con le sue produzioni agroalimentari è in grado di offrire alla propria popolazione una vasta gamma di prodotti di qualità, con le sue DOP e IGP, i suoi prodotti tradizionali e con tutti quei prodotti agroalimentari che per cultura, per caratteristiche organolettiche e per le tecnologie adottate sono meritevoli di particolare attenzione e di rilevanza pubblica. E' importante rafforzare le politiche di valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità del nostro territorio, evidenziandone le caratteristiche positive.

E questo vale ancora di più nei territori della cosiddetta "Terra dei Fuochi", l'area a Nord di Napoli e della Provincia di Caserta, che combatte ogni giorno contro questo marchio infamante. I danni per l'economia agricola di queste zone sono immensi. Ma quanto siano fondati su dati reali, purtroppo, non è ancora certo. Secondo Slow Food Italia è capillare la rete di analisi e controlli che vengono fatti sui prodotti di origine campana. E quando non lo sono, lo sono comunque in misura inferiore rispetto agli altri che non rispettano i parametri di qualità. Per fronteggiare l'attacco mediatico a cui sono stati sottoposti questi prodotti agricoli occorre restituire dignità e valore al comparto agricolo locale, che purtroppo sta ancora pagando il prezzo più alto, il primato di eccellenza che gli spetta di diritto. Ecco perché occorre diffondere le eccellenze tipiche provenienti anche da questi territori.

La diffusione di modelli alimentari "globalizzati", ha paradossalmente esasperato, la ricerca di prodotti che mettano al centro la riscoperta delle tradizioni locali, l'agricoltore e i prodotti agroalimentari. L'avanzamento tecnologico, inoltre, ha assunto una importanza notevole in tutto il settore agroalimentare infatti sono state facilitate la produzione e la commercializzazione di prodotti non più locali ma "glocali" che coniugano cultura, tradizione, gusto e virtualità. La Regione, pertanto, al fine di disciplinare implementare e razionalizzare le attività intraprese e rispondere così alle crescenti richieste del mondo scolastico, dei consumatori, dei produttori agricoli, intende dotarsi di un proprio strumento legislativo. L'obiettivo della proposta è quello di far acquisire stili alimentari corretti, promuovere e valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità in un mercato "glocale", responsabilizzando e formando i soggetti operanti nel settore dell'educazione, coinvolgendo le famiglie quale modello comportamentale di riferimento e attivando partecipazioni delle Amministrazioni Locali nelle iniziative in campo alimentare, il tutto però senza prescindere dal prendere in considerazione le tecnologie informatiche.

V. COSSIGNONE



*Consiglio Regionale della Campania*

*VIII Commissione Consiliare Permanente*

*(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)*

Nello specifico, i contenuti dell'articolato, sinteticamente esposti, sono i seguenti:

L'articolo 1 stabilisce le finalità della legge;

L'articolo 2 enuncia le definizioni sui prodotti agroalimentari;

L'articolo 3 individua le competenze Regionali, tratta del piano regionale e delle attività di promozione per l'orientamento al consumo dei prodotti di qualità e per l'educazione alimentare nelle scuole;

L'articolo 4 indica le modalità di approvazione del piano regionale su proposta del Consiglio Regionale;

L'articolo 5 indica le modalità operative per il conseguimento delle finalità individuate nella proposta legislativa;

L'articolo 6 prevede la norma per la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla proposta legislativa, mentre l'articolo 7 indica l'entrata in vigore.



*mi*



*Consiglio Regionale della Campania*

*VIII Commissione Consiliare Permanente*

*(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)*

## **RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA**

Per le finalità della presente legge è prevista, per l'anno finanziario corrente, la spesa complessiva di euro 30.000 (trentamila). L'importo seppur esiguo consentirà di mettere in moto il meccanismo delle attività di promozione e di orientamento al consumo dei prodotti di qualità e per l'educazione alimentare nelle scuole. Infatti le risorse possono essere destinate per l'anno finanziario corrente come segue :

- € 10.000 (diecimila) ai Comuni per l'aggiornamento professionale, la formazione dei soggetti operanti nel campo dell'educazione alimentare e comunque la valorizzazione e promozione, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, dei prodotti agroalimentari come definiti dall'art. 2;
- € 10.000 (diecimila) agli istituti scolastici per la progettazione e la realizzazione di percorsi formativi e informativi, così come definiti dall'art.5;
- € 6.000 (seimila) per sostenere la realizzazione e la diffusione di campagne informative, anche attraverso tecnologie informatiche per la comunicazione e prodotti multimediali, applicazioni informatiche, per la promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari previsti dall'art.2;
- € 4.000 (quattromila) per premiare e finanziare i migliori progetti delle classi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.





**Consiglio Regionale della Campania**

*VIII Commissione Consiliare Permanente*

*(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)*

**Art.1**  
**Finalità**

1. La Regione promuove nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado il consumo dei prodotti di qualità previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 2.
2. La presente legge persegue i seguenti obiettivi:
  - a) promuove il consumo dei prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG, dei prodotti agroalimentari tradizionali e comunque dei prodotti agroalimentari tipici che per cultura, per caratteristiche organolettiche e per le tecnologie adottate sono meritevoli di rilevanza pubblica;
  - b) promuove la cultura alimentare attraverso l'approccio sistematico tra il mondo scolastico e le aziende produttrici, gli enti locali, le associazioni di categoria, il mondo della distribuzione ed i circuiti di comunicazione;
  - c) valorizza la diffusione delle informazioni sugli aspetti storici, culturali, antropologici, ecologici e sociali legati alle produzioni alimentari, così come definiti dall'art. 2.





**Consiglio Regionale della Campania**

*VIII Commissione Consiliare Permanente*

*(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)*

**Art. 2**

**Definizioni**

1. Per l'attuazione della presente legge si intende per:

- a) prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP, e STG: i prodotti riconosciuti ai sensi del vigente Regolamento (UE) n. 1151/2012 e successive modifiche;
- b) prodotti agroalimentari tradizionali: i prodotti riconosciuti ai sensi del vigente DM n. 350 del 08/09/1999 e successive modifiche;
- c) prodotti agroalimentari tipici: i prodotti che per cultura, per caratteristiche organolettiche e per le tecnologie adottate sono meritevoli di rilevanza pubblica;
- d) educazione alimentare: la sensibilizzazione delle giovani generazioni all'idea di qualità complessiva, che coinvolge il benessere del singolo soggetto, il benessere della società e quello dell'ambiente.



*fc*




## Consiglio Regionale della Campania

VIII Commissione Consiliare Permanente  
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

### Art. 3 Competenze

1. Sono di competenza della Regione:
- la definizione del programma regionale, da attuare nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, avente durata triennale, per l'orientamento dei consumi, dell'educazione alimentare e della valorizzazione e promozione dei prodotti agroalimentari così come definiti dall'art. 2;
  - la promozione delle campagne di informazione, da attuare nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, sui prodotti agroalimentari così come definiti dall'art. 2 e di educazione alimentare per favorire le interazioni tra scuola e famiglia, tra gli alunni e gli operatori scolastici anche attraverso tecnologie informatiche per la comunicazione;
  - la promozione di percorsi di educazione alimentare in ambito scolastico per sviluppare le attività didattiche e formative;
  - la promozione mediante i Comuni, in collaborazione con le Università, gli Enti, le istituzioni e le organizzazioni professionali agricole più rappresentative competenti in materia, dei percorsi formativi dei soggetti operanti nel campo dell'educazione alimentare per lo svolgimento delle funzioni previste dalla lettera g) del comma 2 dell'art. 5;
  - la diffusione dei progetti previsti dall'art. 5, realizzati dagli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Regione, nel sito informatico regionale;
  - la realizzazione nell'ambito della biblio-mediateca regionale e comunale di una sezione dedicata, per la raccolta e la catalogazione delle pubblicazioni, anche giornalistiche, e di materiale afferente gli aspetti storici, culturali, antropologici, ecologici e sociali dei prodotti agroalimentari, così come definiti dall'art. 2.





**Consiglio Regionale della Campania**

*VIII Commissione Consiliare Permanente*

*(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)*

**Art. 4**

**Programma regionale**

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il programma previsto dalla lettera a) del comma 1, dell'art. 3 per l'orientamento dei consumi, dell'educazione alimentare e della promozione dei prodotti agroalimentari, così come definiti dall'art.2, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



*mi*  
8



*Consiglio Regionale della Campania*

*VIII Commissione Consiliare Permanente*

*(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)*

**Art. 5**

**Modalità di intervento**

1. Per il conseguimento delle finalità previste dalle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3, la Regione, nei limiti dei vincoli previsti dalla annuale legge di bilancio regionale, eroga contributi economici, sulla base del Regolamento adottato dal Presidente della Giunta regionale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
  - a) agli istituti scolastici primari e secondari di primo e secondo grado della Regione;
  - b) ai Comuni della Regione per l'aggiornamento professionale, la formazione dei soggetti operanti nel campo dell'educazione alimentare e comunque la valorizzazione e promozione, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, dei prodotti agroalimentari, così come definiti dall'art. 2.
2. I contributi economici ai Comuni ed agli Istituti scolastici sono concessi nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) la progettazione e la realizzazione di percorsi formativi e informativi mediante le visite di studio alle fattorie didattiche iscritte all'albo regionale e presso i siti, le mostre ed i musei di particolare valenza regionale rientranti nelle finalità previste dall'art. 1;
  - b) la realizzazione dei percorsi formativi ed informativi mediante le attività di laboratorio, di coltivazioni e di cucina;
  - c) la progettazione di percorsi formativi e informativi che coinvolgono le famiglie in tutte le fasi dell'attività svolta e per iniziative di educazione alimentare aperte al contesto educativo familiare e che consentono la divulgazione dei prodotti agroalimentari previsti dall'art. 2;
  - d) la progettazione dei percorsi formativi e informativi mediante indagini storico-geografiche, le ricerche fotografiche, le descrizioni e le indagini conoscitive, che promuovono e diffondono i prodotti agroalimentari di cui all'art. 2 della presente legge;
  - e) la progettazione dei percorsi formativi e informativi che incentivano il rapporto cibo-salute, favoriscono l'adozione di corretti comportamenti alimentari, promuovono la conoscenza della filiera produttiva dei singoli prodotti agroalimentari previsti dall'art. 2, promuovono la qualità e la cultura del cibo e tutti gli aspetti della trasversalità dell'educazione alimentare, come gli aspetti scientifici, storici geografici, culturali, antropologici, ecologici, sociali e psicologici legati al rapporto personale e collettivo con il cibo;
  - f) la realizzazione e la diffusione delle campagne informative, anche attraverso tecnologie informatiche per le comunicazioni ed i prodotti multimediali, le applicazioni informatiche, per la promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari previsti dall'art. 2;
  - g) la progettazione dei percorsi formativi e informativi esclusivamente per i Comuni ai fini dell'aggiornamento professionale e della formazione dei soggetti operanti nel campo dell'educazione alimentare per le finalità previste nel comma 2.
3. I progetti delle classi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, previo Regolamento da adottare dal Presidente della Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata della presente legge, possono essere finanziati dalla Regione ai fini dell'applicazione delle tecnologie informatiche sviluppate e per la realizzazione di materiale didattico, formativo e informativo.

  
SIGLA  
CONSIGLIO REGIONALE  
PERMANENTE  
S.P.A.N.



*Consiglio Regionale della Campania*

*VIII Commissione Consiliare Permanente*

*(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)*

**Art. 6**  
**Norma finanziaria**

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario corrente, la spesa complessiva di euro 30.000 (trentamila).
2. All'onere derivante dall'attuazione delle presente legge stabilita in euro 30.000 (trentamila) si provvede mediante prelievo dalle somme iscritte nell'ambito del Titolo 1. Missione 20 (fondi e accantonamenti) Programma 01 (fondo di riserva) dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario corrente.
3. A decorrere dal successivo anno finanziario le quote di spesa annuali sono determinate nei limiti di stanziamento previsti dalla legge di bilancio della Regione.





**Consiglio Regionale della Campania**  
*VIII Commissione Consiliare Permanente*  
*(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)*

**Art.7**  
**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURC.

Napoli, 15 Dicembre 2014

Il Consigliere regionale  
Carmine Mocerino

